



**Statuto SISEM approvato dall'assemblea dei soci il 28/3/2015 in sostituzione dello statuto approvato alla prima assemblea SISEM del 16-17 maggio 2003 e successive modifiche.**

## **Titolo I:**

Denominazione – Sede – Scopo associativo

### **Art. 1**

È costituita, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 460/97, un'associazione ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna – SISEM ONLUS”, o anche, in modo abbreviato: “SISEM ONLUS”. La locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

### **Art. 2**

L'associazione ha sede in ha sede in Roma Piazzale Aldo Moro, 5, Università di Roma La Sapienza

### **Art. 3**

La “Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna – SISEM ONLUS” intende svolgere la propria attività nel settore della promozione della cultura storica ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 460/97; l'associazione non ha scopo di lucro e si prefigge lo scopo di elevare e diffondere la cultura storica e in particolare di promuovere gli studi di storia del Rinascimento e dell'età moderna in Italia (sec. XV-XIX), nella loro più ampia accezione e la loro valorizzazione nell'ambito scientifico, accademico, civile.

A tale fine essa si propone:

- di stimolare scambi scientifico-culturali, di organizzare riunioni, seminari, convegni, congressi;
- di perseguire ogni altra iniziativa utile alla diffusione degli studi;
- di costituire un punto di riferimento e un centro di coordinamento dell'attività di singoli studiosi e di gruppi operanti nei diversi campi;
- di tutelare l'insegnamento della storia moderna in ogni ordine e grado dell'istruzione italiana, valorizzando la dimensione formativa della conoscenza storica;
- di diffondere e promuovere la conoscenza di temi e problemi della storia moderna anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- di essere interlocutore presso le istituzioni competenti dei singoli atenei e dei ministeri, per tutto quanto attiene gli ordinamenti didattici e la ricerca;

- di promuovere i rapporti con gli organismi e le istituzioni locali;
- di valorizzare la dimensione problematica della modernità su molteplici scale: locale, statale, europea e mondiale;
- di salvaguardare il pluralismo della ricerca.

Strumenti essenziali dell'attività sociale sono la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari periodici, informatici e/o cartacei, e la preparazione di incontri di studio su temi indicati dall'assemblea degli associati.

Concorrono inoltre alla realizzazione dello scopo sociale:

- la promozione di convegni e ricerche;
- l'organizzazione di seminari e corsi di studio, anche a carattere didattico;
- l'acquisizione, la conservazione e l'edizione di fonti ed atti documentari, nonché di materiale bibliografico.

L'associazione opera per l'esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, potendo quindi anche svolgere tutte le attività ad esse direttamente connesse; l'associazione non potrà invece svolgere altre attività non direttamente connesse, collegate o finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

#### **Art. 4**

La raccolta di fondi necessaria per il conseguimento dello scopo associativo potrà essere effettuata attraverso il versamento da parte degli associati di quote e contributi, nonché attraverso erogazioni liberali, donazioni, lasciti e altri apporti economici da parte di enti o soggetti privati o pubblici, ivi compresa l'amministrazione centrale dello Stato, ovvero attraverso l'organizzazione di mostre, convegni e attività similari i cui proventi, detratte le spese, sarà a ciò destinato.

Unicamente per il raggiungimento dello scopo associativo, l'associazione potrà infine:

- Svolgere quale attività connessa nonché accessoria, in quanto strettamente funzionale all'attività istituzionale, la pubblicazione di monografie, numeri speciali, atti di convegni e altre pubblicazioni, anche periodiche, ma a base nazionale, finalizzata esclusivamente al reperimento di fondi necessari per il finanziamento dell'attività istituzionale; in ciascun esercizio tali attività connesse all'attività istituzionale non saranno ad essa prevalenti e i relativi proventi non supereranno il 66% delle spese complessive dell'associazione.
- Effettuare donazioni, lasciti, disposizioni a titolo gratuito e atti di liberalità di qualunque tipo, nei confronti di persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni e altri enti, anche non riconosciuti, che perseguino il medesimo scopo di cui all'art. 3 ovvero uno scopo di tipo analogo.
- Compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, necessarie o utili per il perseguimento del predetto scopo associativo.

#### **Titolo II:**

##### **Patrimonio – Esercizi sociali**

#### **Art. 5**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquisiti;

- dall'introito delle quote sociali;
- da proventi, erogazioni o lasciti da parte di enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione dello scopo associativo;
- da redditi patrimoniali.

Il patrimonio dell'associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse. L'associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha altresì l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione di legge.

#### **Art. 6**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo del successivo esercizio.

#### **Titolo III:**

#### **Associati**

#### **Art. 7**

Possono essere membri dell'associazione gli studiosi dell'età moderna e tutti coloro che, a vario titolo, siano cultori riconosciuti della storia dell'età moderna e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.

Gli associati si distinguono in:

- associati ordinari;
- associati corrispondenti;
- associati onorari.

La partecipazione all'associazione è di regola a tempo indeterminato.

Sono associati ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, ne siano invitati dal Consiglio direttivo o ne facciano domanda; per quanti non possiedono la qualifica di docente universitario la domanda di associazione, corredata da un curriculum, deve essere controfirmata da due associati e dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo; la qualifica di associato ordinario si rinnova tacitamente di anno in anno. Le associazioni sono ratificate nella prima assemblea generale utile.

Il Consiglio direttivo può nominare associati corrispondenti, che sono esenti dal pagamento della quota di associazione; la nomina ha validità triennale ed è rinnovabile tacitamente; anche gli associati corrispondenti devono essere maggiori di età.

Sono associati onorari le persone fisiche maggiori di età che si sono contraddistinti per particolari meriti scientifici o per il particolare impegno dimostrato nei confronti dell'associazione stessa; la qualifica di associato onorario è a tempo indeterminato; la relativa ammissione è deliberata dal

Consiglio direttivo ed è trasmessa con provvedimento del Presidente dell'associazione; gli associati onorari sono dispensati dal pagare la quota associativa.

È ammessa la associazione di istituzioni o Enti i cui rappresentanti non potranno rivestire cariche sociali.

#### **Art. 8**

La qualifica di associato è personale e non trasmissibile e risulta dalla annotazione sul libro soci dell'associazione; il domicilio dell'associato, ad ogni effetto di legge, è quello comunicato dallo stesso e annotato sul predetto registro.

Le comunicazioni dell'associazione potranno essere effettuate anche per posta elettronica ove l'associato comunichi il relativo indirizzo e lo stesso venga trascritto sul libro soci; è onere del singolo associato comunicare all'associazione qualunque variazione del domicilio eletto o dell'indirizzo di posta elettronica.

#### **Art. 9**

Gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita dell'ente; potranno frequentare i locali dell'associazione e ricevere le pubblicazioni e ogni altro materiale prodotto, nonché partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione medesima.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### **Art. 10**

Gli associati ordinari devono corrispondere la quota annuale stabilita con deliberazione del Consiglio direttivo; l'associato non in regola con il pagamento della quota annuale non ha diritto di voto in assemblea, ma può ad essa partecipare; la morosità protratta per due annualità comporta la decadenza dall'associazione.

Gli associati ordinari e gli associati corrispondenti possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.

Spetta il rimborso delle spese sostenute da qualunque associato, nell'interesse dell'associazione, previa autorizzazione al loro sostenimento da parte del Consiglio direttivo a seguito di parere del tesoriere.

### **Titolo IV:**

#### **Organi sociali**

#### **Art. 11**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Per l'elezione degli organi di cui al precedente comma, da effettuarsi per scrutinio segreto, è ammesso il voto per delega, con il limite di due deleghe per ciascun associato presente.

È ammesso anche il voto per corrispondenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Le deliberazioni di tutti gli organi dell'associazione vengono prese a maggioranza dei votanti tranne i casi esplicitamente previsti nel presente statuto.

## **Titolo V:**

### **L'Assemblea**

#### **Art.12**

L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati ordinari, corrispondenti e onorari, regolarmente iscritti sul libro soci.

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in territorio italiano, a mezzo di lettera semplice, inviata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione conterrà, la data, l'ora, il luogo e l'Ordine del giorno della riunione, nonché la data, l'ora e il luogo per l'eventuale seconda convocazione; questa non potrà essere convocata prima di un'ora dalla conclusione della prima convocazione.

L'assemblea degli associati potrà anche essere convocata dal Vice presidente, se nominato, ovvero, in loro assenza, da altro membro del Consiglio direttivo, ovvero dal Presidente del collegio dei revisori, qualora questi ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno 1/6 degli associati che indichino al Consiglio direttivo le materie da trattare; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro i due mesi successivi.

L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell'assemblea e, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio direttivo; in loro assenza da altro membro del Consiglio direttivo; un membro del Consiglio direttivo dovrà altresì fungere da segretario.

I lavori assembleari saranno diretti dal Presidente.

Delle riunioni di assemblea verrà redatto un verbale che sarà contestualmente firmato dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 13**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo; è altresì convocata quando il Consiglio direttivo ne ravveda la necessità e per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'articolo successivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti; l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione; in caso di proposta di modifiche statutarie, l'avviso di convocazione dovrà darne analitica e circostanziata notizia.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli associati; in seconda convocazione con un terzo degli associati; ove anche in seconda convocazione non si dovesse raggiungere il quorum costitutivo di cui sopra, potrà essere convocata una nuova riunione - in terza convocazione - che risulterà validamente costituita qualunque sarà il numero degli associati presenti; in tutti i casi l'assemblea delibererà a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

È consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; è consentita altresì l'espressione del voto per corrispondenza, che dovrà pervenire entro il giorno precedente a quello fissato per la riunione assembleare; spetta ad un regolamento approvato dal Consiglio direttivo, fissare le modalità dell'intervento in assemblea ai sensi del presente comma.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla associazione; la rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive; la rappresentanza non può essere conferita né a membri del Consiglio direttivo, né a membri del Collegio dei revisori; la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due associati.

In tutte le assemblee le votazioni avverranno per alzata di mano; si procederà invece per scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti, ovvero ove lo richieda uno o più membri del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti; il Presidente deciderà inappellabilmente sulla modalità di votazione.

#### **Art. 14**

L'assemblea discute le linee programmatiche di attività dell'associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo.

Sono in particolare di competenza dell'assemblea la discussione e definizione di massima delle modalità e dei contenuti degli incontri di studio dell'associazione e l'accettazione di contributi, erogazioni o lasciti per importi che eccedano quelli preventivamente autorizzati dall'assemblea stessa.

L'assemblea:

- delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'associazione, gli altri componenti del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- ratifica l'ammissione di nuovi associati;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sottoposti dal Consiglio direttivo.

#### **Titolo VI:**

#### **Il Presidente dell'Associazione**

#### **Art. 15**

Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati a scrutinio segreto; dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per un altro mandato consecutivo.

Almeno tre mesi prima dell'assemblea ordinaria, il Consiglio direttivo nomina un Comitato elettorale composto di tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno; le candidature, sostenute da almeno venti associati, devono essere presentate entro 30 giorni dall'assemblea; il Comitato elettorale raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l'elezione del Presidente; ogni associato può presentare una sola candidatura.

Risulta eletto il candidato che raccoglie la metà più uno dei voti; ad un primo turno inefficace seguirà il ballottaggio tra i due candidati più votati.

#### **Art.16**

#### **Il Presidente:**

Presiede l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo; ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione; rappresenta in giudizio l'associazione; stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'associazione; può delegare le sue funzioni al Vice-presidente o, in via eccezionale, ad un membro del Consiglio direttivo; provvede a quanto necessario per

l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; ha le funzioni espressamente previste dal presente statuto.

## **Titolo VII:**

### **Il Consiglio Direttivo**

#### **Art.17**

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto fino a 11 membri, Presidente compreso, che dura in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri più il Presidente dell'associazione e dura in carica quattro anni. Il Consiglio viene rinnovato al 50% ogni due anni. Nell'ambito del primo Consiglio direttivo vengono sorteggiati cinque membri che durano in carica solo due anni, al fine di garantirne ogni biennio un rinnovamento parziale. Nella circostanza in cui il Presidente venga eletto tra uno dei consiglieri in carica, e quindi si dimetta dalla carica di consigliere, subentrerà il primo dei non eletti della lista dei soci candidati alla carica di consigliere. Nella stessa circostanza, in assenza di una lista di non eletti, si procederà con sorteggio all'estrazione del nominativo di uno dei nuovi eletti che decadrà dopo due anni onde assicurare il ripristino del meccanismo di rinnovamento del consiglio al 50%.

Le elezioni dei Consiglieri si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell'annuale assemblea ordinaria; la Presidenza nomina una Commissione elettorale di tre membri che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto; almeno tre mesi prima dell'assemblea ordinaria, la Commissione elettorale raccoglie, predispone e pubblicizza la candidatura per l'elezione dei consiglieri, fino a 30 giorni prima dell'assemblea; ogni candidatura deve essere presentata da sei soci; ogni socio può presentare e sottoscrivere una sola candidatura.

Il Consiglio può eleggere, tra i suoi membri, un Vice-presidente e nomina un segretario ed un tesoriere; il tesoriere potrà essere nominato al di fuori del consiglio direttivo, in un soggetto esperto di materie contabili.

In caso di dimissioni o di decesso di uno dei consiglieri, il Consiglio alla prima riunione provvede alla loro sostituzione; i consiglieri cooptati restano in carica fino a scadenza del Consiglio stesso. Ove i consiglieri cooptati ai sensi del comma che precede risultino la maggioranza del Consiglio direttivo, il Presidente – o in sua vece il vicepresidente vicario, ovvero, il Presidente del collegio dei revisori - procede senza indugio alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

#### **Art. 18**

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio direttivo:

- provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione in esecuzione delle direttive dell'assemblea;
- provvede all'organizzazione di convegni e seminari secondo le modalità deliberate dall'assemblea e alla redazione delle sue pubblicazioni periodiche, cartacee e informatiche; anche tramite la nomina di apposite commissioni;
- propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- convoca l'assemblea stessa, stabilendone l'ordine del giorno;
- cura la gestione economica dell'associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti;

- redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma entro i quaranta giorni successivi all'assemblea annuale ordinaria ed ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo; convocazioni straordinarie possono seguire ove ne facciano richiesta cinque consiglieri.

Al Consiglio direttivo spetta la nomina di eventuali collaboratori, determinandone la retribuzione; spetta altresì la redazione del regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Eventuali modifiche di indirizzo dell'associazione (all'interno del medesimo Comune) potranno essere effettuate con delibera del Consiglio direttivo.

## **Art. 19**

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o dal vicepresidente, per iscritto - e anche in forma telematica - con congruo anticipo.

Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche in luogo diverso dalla sede legale e sono valide in presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente; nessun consigliere può essere rappresentato in delega; è tuttavia consentito l'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza, ove nominato, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta e trascritto su apposito registro.

## **Titolo VIII:**

### **Il Collegio dei revisori dei conti**

#### **Art. 20**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e un supplente, scelti anche tra non associati, eletti dall'assemblea ordinaria a scrutinio segreto.

Il Presidente del Collegio viene eletto dall'assemblea.

Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Al Collegio dei revisori spetta il controllo sulla contabilità dell'associazione e sulla tenuta degli altri libri sociali, sulla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo; il collegio vigila sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie.

Il Collegio dei revisori – anche attraverso uno solo dei suoi membri – può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo; l'intero organo partecipa alle riunioni assembleare.

## **Titolo IX:**

### **Scioglimento**

#### **Art. 21**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dalla assemblea straordinaria con le modalità precisate dall'art.13.



Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati determina la modalità della liquidazione del patrimonio residuo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma; nomina altresì uno o più liquidatori anche tra non associati, fissandone i poteri.

## **Titolo X:**

### **Clausola compromissoria – Norma Finale**

#### **Art. 22**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, in merito all'applicazione del presente statuto, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati a richiesta della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e deciderà in via rituale, secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

#### **Art. 23**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.